

-----REPUBLICA ITALIANA -----

COMUNE DI SENORBI'-----PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, Dlgs 18 aprile 2016, n. 50

CONTRATTO D'APPALTO

Per l'esecuzione dei:

LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SITO IN LOCALITÀ SIMIERI”.

CUP: C92H19000040007 – CIG: 939042148D

L'anno duemilaventitre, il giorno 30 del mese di gennaio, tramite scambio di corrispondenza PEC, si sottoscrive la seguente scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, Dlgs 18 aprile 2016, n. 50, con lo scambio della stessa tra le parti:

1. Ing. Gian Giuseppe Melis, nato a Cagliari (CA) il 03.03.1971, codice fiscale: MLSSGS71C03B354C, Responsabile dell'Area Tecnica, in virtù del Decreto sindacale n. 1/2020 che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto dell'interesse del Comune di Senorbì, Codice Fiscale 80008070924, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comune”;
2. Sig. Redento Orrù nato a Ortacesus il 13 novembre 1943, residente a Senorbì (SU), in via Roma, n.47, C.F. RRORNT43S13G133K il quale interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante dell'Impresa **Futura Costruzioni srl con sede in Senorbì (SU) 09040, via Roma,47, P.Iva 02466720923;**

PREMESSO

- Che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/4 del 21.06.2018 con la quale è stato approvato Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. Piano Triennale 2018-2020: individuazione dei criteri di selezione degli interventi e delle modalità di

		predisposizione del Piano. Affidamento delle attività di istruttoria e di predisposizione
		del Piano all'Unità di Progetto Iscol@;
		– con il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 26 ottobre
		2018, n. 687 è stato approvato il riparto del Fondo nazionale per il sistema integrato
		dalla nascita sino a sei anni;
		– con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 12.07.2018 è stato approvato il
		programma triennale 2018-2020 aderendo all'Avviso pubblico approvato con
		Determinazione n. 59 Prot. 784 del 21.06.2018, relativo al Piano Straordinario di
		Edilizia Scolastica 2018-2020 ai sensi della DGR n. 32/4 del 21.06.2018, riferito
		all'Asse II "Interventi di messa in sicurezza, piccoli ampliamenti e manutenzione
		programmata degli edifici scolastici;
		– Che in data 11.09.2019 prot. n. 8803 è stata firmata la convenzione tra la Regione
		Autonoma della Sardegna - Unità di progetto Iscol@ ed il Comune di Senorbi, in
		attuazione dell'intervento inserito nell'ambito del "Piano straordinario di edilizia
		scolastica Iscol@ 2018-2020" – Asse II. Per i lavori di manutenzione straordinaria,
		messa in sicurezza e adeguamento alle norme dell'edificio della Scuola dell'Infanzia
		sito in località Simieri (codice: 1110750001), importo complessivo € 150.000,00 di cui
		€ 20.000,00 a valere sul Capitolo di spesa SC02.0085, Macroaggregato 203, Missione
		04, Programma 03, del Bilancio regionale;
		– con la Delibera di Giunta n. 54 del 22/07/2022 è stato approvato il Progetto di Fattibilità
		Tecnica ed economica dell'intervento relativo ai LAVORI DI MANUTENZIONE
		STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME
		DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SITO IN LOCALITÀ
		SIMIERI;
		– che con determinazione n. 84 del 29.08.2022 è stato approvato il Progetto definitivo-
		2

	esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento	
	alle norme dell'edificio della scuola dell'Infanzia sito in Località Simieri, a firma	
	dell'Ing. Maurizio Contu, dell'importo complessivo di € 150.000,00;	
	– che con determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Tecnica n.87, del	
	05.09.2022, del Responsabile del Servizio Tecnico con la quale si procedeva ad indire	
	la procedura di affidamento diretto, mediante consultazione di un operatore economico	
	in possesso dei requisiti richiesti attraverso la piattaforma SardegnaCat, come previsto	
	dal comma 2 lett. b) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio del minor	
	prezzo così modificato dall'art.1, comma 2 della Legge 11 settembre 2020 n.120,	
	sostituita con l'art.51 del decreto –legge n.108 del 2021, al fine di incentivare gli	
	investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, per	
	l'affidamento dei “lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e	
	adeguamento alle norme dell'edificio della scuola dell'Infanzia sito in Località Simieri”;	
	– che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.94, del 12.09.2022 i	
	suddetti lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Futura Costruzioni srl con sede in	
	Senorbì (SU) 09040, via Roma,47, P.Iva 02466720923 , per un importo complessivo di	
	€90.807,79 di cui €. 88.576,64 per lavori al netto del ribasso offerto ed accettato pari a	
	0,75% e di €2.231,15 per gli oneri della sicurezza (non assoggettati a ribasso), oltre	
	22% IVA;	
	– che con attestazione di avvenuta efficacia in data 27.10.2022 prot. n. 11706 del	
	Responsabile del Servizio Tecnico la succitata determinazione n.94, del 12.09.2022,	
	acquisiva efficacia a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria sul possesso in capo alla	
	succitata ditta aggiudicataria dei requisiti in ordine generale e tecnico-professionali;	
	– che è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva rilasciato da INAIL:	
	• Protocollo INAIL_34520374 in data 06.09.2022 con scadenza il 07.01.2023, per la	
	3	

società **Futura costruzioni srl**, in atti;

– che non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, comma 3 del D.lgs. 159/2011, dato che il valore del presente contratto è inferiore a € 150.000,00;

– che si può pertanto procedere alla stipula della presente scrittura privata relativa al contratto dei lavori di “manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento alle norme dell'edificio della scuola dell'Infanzia sito in Località Simieri”, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 8, e comma 10, lett. b), ultimi due periodi, del D.Lgs. n. 50/2016;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

Il Comune affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori **di “manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento alle norme dell'edificio della scuola dell'Infanzia sito in Località Simieri”** relativi al Progetto definitivo-esecutivo approvato con determinazione LL.PP n. 84 del 29.08.2022.

Articolo 2. Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti:

Tav.01 STRALCIO DAL PUC; Tav.02 PLANIMETRIA INTERVENTI; Tav.03 PIANTE – PROSPETTI – SEZIONI – STATO DI FATTO; Tav.04 PIANTE – PROSPETTI – SEZIONI – STATO DI PROGETTO; Tav.05 PARTICOLARI FONDAZIONI; Tav.06 PARTICOLARI TRAVI IN ELEVAZIONE; Tav.07 PARTICOLARI PILASTRI; Tav.08 PARTICOLARI COSTRUTTIVI; Tav.09 PROGETTO ANTINCENDIO; Tav.10

Qualora richiesta dall'appaltatore, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, potranno essere concesse anticipazioni per una quota pari al 20% dell'importo contrattuale, o, su richiesta dell'appaltatore, per una quota pari al 30% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 207, comma 18, del D.L. 19.05.2020, n. 34 (Decreto Rilancio).

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti ogni qualvolta l'ammontare dei lavori eseguiti raggiunga un importo non inferiore al **20%** dell'importo contrattuale. Per ulteriori disposizioni in merito si rinvia a quanto previsto dall'art. 22 del capitolato speciale d'appalto;

Articolo 6. Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui all'art. 24 del capitolato speciale d'appalto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si intendono richiamate le altre disposizioni del capitolato speciale d'appalto.

Articolo 7. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, ammontare delle penali

I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono essere iniziati entro 45 giorni dalla predetta stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **90** (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori verrà applicata una penale giornaliera tra lo 0,30 % (zerotrenta per mille) dell'importo contrattuale come disciplinato dagli art. 17 del capitolato

speciale d'appalto.

Articolo 8. Regolare esecuzione e collaudo

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale non sia intervenuto entro i due mesi successivi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Durante l'esecuzione dei lavori è facoltà dell'Amministrazione effettuare operazioni di collaudo o di verifica volta a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato Speciale d'appalto o nel contratto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Articolo 9. Risoluzione del contratto

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, con le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., nei casi indicati all'art. 38 del capitolato speciale d'appalto.

In particolare la risoluzione del contratto verrà disposta ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del codice;
- b) cessione del contratto o subappalto non autorizzato dal Comune;
- c) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo

	previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali	
	ed assistenziali;	
	d) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle	
	prestazioni;	
	e) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di	
	Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la	
	piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n.	
	136/2010 e s.m.i.;	
	f) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il	
	contraente, e qualora emerga, per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con	
	modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della	
	stessa;	
	g) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita	
	richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita	
	interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione	
	della fornitura nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni	
	altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella esecuzione del contratto, e di cui lo	
	stesso venga a conoscenza;	
	h) irrogazione di penali per un importo non superiore al 10% dell'importo contrattuale, ai	
	sensi dell'Art 113bis, comma 4 D.Lgs 50/2016.	
	Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013	
	Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma	
	dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001, e del Codice di comportamento del Comune di	
	Senorbì, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 31.12.2013 e reperibile	
	sul sito istituzionale del Comune www.comune.senorbi.ca.it , l'Appaltatore e, per suo	

	tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la	
	risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato	
	codice, per quanto compatibile, codice che pur non venendo materialmente allegato al	
	presente contratto è consegnato in copia contestualmente alla sua sottoscrizione.	
	Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l'Appaltatore,	
	sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro	
	subordinato o autonomi e comunque di non aver conferito incarichi a ex dipendenti, che	
	hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei	
	loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.	
	L'Appaltatore, attesta di impegnarsi ad osservare le clausole pattizie di cui al Protocollo di	
	Integrità del Comune di Senorbì, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80	
	del 27/10/2016e di averlo già sottoscritto con atto separato in sede di partecipazione alla	
	procedura di affidamento dei lavori <i>de quo</i> .	
	<u>Articolo 10. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva</u>	
	A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo	
	richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva)	
	N.59191000598 emessa in data 07.12.2022, rilasciata dalla Società Cattolica Assicurazioni,	
	Lungadige Cangrande 16,37126, Verona, P.iva 00320160237, Agenzia di Senorbì,	
	iscrizione n. 591, per l'importo di Euro 90.807,79 (euronovantamilaottocentosette/79). Ai	
	sensi dell'articolo 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la stessa prevede	
	esplicitamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e	
	la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e	
	la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile. La garanzia dev'essere	
	integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai	
	sensi del presente contratto.	

	La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'approvazione del	
	certificato di collaudo o di regolare esecuzione.	
	La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto	
	e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni	
	stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle	
	risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.	
	L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale	
	maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del	
	contratto disposta in danno dell'appaltatore.	
	La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al	
	pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla	
	inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti	
	sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque	
	presenti in cantiere.	
	L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della	
	cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la	
	reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.	
	<u>Articolo 11. Responsabilità verso terzi e assicurazione</u>	
	L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i	
	dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in	
	conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da	
	ogni responsabilità al riguardo. A tal fine in conformità all'art. 103, comma 7, del D.Lgs n.	
	50/2016, l'appaltatore ha presentato polizza n. 59193300048 emessa in data 07.12.2022	
	dalla compagnia assicurazioni, Società Cattolica Assicurazioni, Lungadige Cangrande	
	16,37126, Verona, P.iva 00320160237, Agenzia di Senorbì, iscrizione n. 591 che preveda	

	anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino	
	alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito di euro	
	500.000,00, non inferiore a quanto prescritto dal comma 7 dell'art. 103 del D.lgs. n.	
	50/2016.	
	<u>Articolo 12. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza</u>	
	L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto	
	nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di	
	attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.	
	L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,	
	contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica,	
	previste per i dipendenti dalla vigente normativa.	
	Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua	
	trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e	
	procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.	
	<u>Articolo 13. Adempimenti in materia antimafia e obblighi di tracciabilità.</u>	
	Si dà atto che gli adempimenti in materia di antimafia sono stati svolti nel rispetto di quanto	
	previsto dall'art. 29 comma 2 del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito con modificazioni con la	
	legge 114/2014, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 11/bis, comma 1 del D.L.	
	78/2015, convertito con modificazioni dalla L. 125/2015.	
	La Ditta appaltatrice assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.	
	3, comma 8, della L. n° 136 del 13.08.2010.	
	Le parti espressamente concordano che qualora le transazioni siano state eseguite senza	
	avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. il presente contratto deve intendersi	
	risolto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n° 136 del 13.08.2010.	
	Si dà atto che il codice identificativo di gara è il n. 939042148D	
	11	

	A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in	
	conto o a saldo il signor:	
	- Sig. Redento Orrù nato a Ortacesus il 13 novembre 1943, residente a Senorbì (SU), in via	
	Roma, n.47, C.F. RRORNT43S13G133K il quale interviene al presente atto in qualità di	
	legale rappresentante dell'Impresa Futura Costruzioni srl con sede in Senorbì (SU)	
	09040, via Roma,47, P.Iva 02466720923.	
	Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i	
	pagamenti saranno effettuati mediante accredito sui seguenti conti correnti bancari dedicati	
	alle commesse pubbliche: BANCO DI SARDEGNA – Filiale di Senorbì	
	Codice IBAN: IT44y010154400000000012514, come da dichiarazione sostitutivo ex DPR	
	445/2000 acquisita al prot. n. 995 del 27.01.2021.	
	Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai	
	commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il	
	quale è sollevata da ogni responsabilità.	
	<u>Articolo 14. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere</u>	
	L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori dovrà depositare presso il Comune un proprio	
	piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative	
	responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano	
	complementare di dettaglio del piano di sicurezza. Il piano di sicurezza forma parte	
	integrante del presente contratto d'appalto.	
	L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di	
	esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino	
	le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.	
	Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale	
	costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.	
	12	

Articolo 15. Cessione del contratto e Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto della normativa vigente, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016.

Articolo 16. Controversie

Ai sensi dell'art. 205 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5 ed il 15 per cento di quest'ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere sempre risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto non risolte così come precedentemente descritto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Cagliari con esclusione della competenza arbitrale. In merito al presente articolo si rinvia a quanto disposto dall'art. 44 del capitolato speciale d'appalto.

Articolo 17. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in

materia.

Articolo 18. Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 16 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.

Articolo 19 – Informativa sul trattamento dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, come aggiornato e modificato dal D.lgs n. 101 del 10/08/2018, il Comune di Senorbì, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto d'appalto nonché della rendicontazione del contratto e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione e la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

